



Ordinanza del DFI sull'attuazione della compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR-DFI)

del ...

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 4 capoversi 1 e 4, 5 capoverso 5 e 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 ottobre 2016¹ sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR),
ordina:

Art. 1 Elenco dei PCG

I gruppi di costo farmaceutico (PCG) sono stabiliti nell'allegato.

Art. 2 Ordine gerarchico dei PCG

Vigono i seguenti ordini gerarchici:

- a. il PCG «malattie autoimmuni (AIK)» è gerarchicamente superiore al PCG «reumatismo (RHE)»;
- b. il PCG «disturbo bipolare regolare (BSR)», il PCG «psicosi (PSY)», il PCG «dolore neuropatico (SMN)» e il PCG «dipendenza (esclusa la nicotina) (ABH)» sono gerarchicamente superiori al PCG «depressione (DEP)»;
- c. il PCG «BPCO/asma acuto (COP)» è gerarchicamente superiore al PCG «asma (AST)»;
- d. il PCG «tumore biologici (KRB)» e il PCG «tumore (KRE)» sono gerarchicamente superiori al PCG «tumori ormono-dipendenti (KHO)»;
- e. il PCG «tumore biologici (KRB)» è gerarchicamente superiore al PCG «tumore (KRE)»;
- f. il PCG «psicosi depot (PSD)» è gerarchicamente superiore al PCG «psicosi (PSY)»;
- g. il PCG «dolore neuropatico (SMN)» è gerarchicamente superiore al PCG «dolori cronici (esclusi gli oppioidi) (SMC)»;

RS

¹ RS 832.112.1

- h. il PCG «fibrosi cistica terapia mirata (ZfZ)» è gerarchicamente superiore al PCG «fibrosi cistica (ZFI)»;
- i. il PCG «malattie del sistema nervoso centrale (esclusa la sclerosi multipla) (ZNS)» è gerarchicamente superiore al PCG «dolori cronici (esclusi gli oppioidi) (SMC)».

Art. 3 Numero minimo di confezioni di medicinali e di dosi giornaliere standard di medicinali

Per l'attribuzione a un PCG, nel corso dell'anno precedente l'anno di compensazione (anno precedente) a un assicurato devono essere state dispensate:

- a. per l'attribuzione al PCG «emofilia (HMP)» e al PCG «immunoglobuline (IMM)»: almeno una confezione di medicinali;
- b. per l'attribuzione al PCG «tumore biologici (KRB)», al PCG «tumore (KRE)», al PCG «degenerazione maculare (MAC)», al PCG «psicosi depot (PSD)», al PCG «fibrosi cistica (ZFI)» e al PCG «fibrosi cistica terapia mirata (ZfZ)»: almeno tre confezioni di medicinali;
- c. per l'attribuzione al PCG «Alzheimer (ALZ)», al PCG «disturbo bipolare regolare (BSR)», al PCG «tumori ormono-dipendenti (KHO)», al PCG «reumatismo (RHE)» e al PCG «trapianti (TRA)»: almeno 90 dosi giornaliere standard (DDD) di medicinali;
- d. per l'attribuzione agli altri PCG: almeno 180 DDD di medicinali.

Art. 4 Fattori di rincaro

¹ Sulla base dei dati delle prestazioni fatturate durante i 14 mesi seguenti l'inizio, rispettivamente, dell'anno di compensazione e dell'anno precedente, per ogni Cantone sono formati gruppi di rischio aggregati ed è ottenuto un fattore di rincaro per ciascuno di essi.

² Per formare i gruppi di rischio aggregati, i gruppi di rischio di cui all'articolo 11 OCoR vengono riuniti come segue:

- a. assicurati di età compresa tra 19 e 35 anni, senza indicatore «degenza»;
- b. assicurati di età compresa tra 36 e 55 anni, senza indicatore «degenza»;
- c. assicurati di età compresa tra 56 e 75 anni, senza indicatore «degenza»;
- d. assicurati di età a partire da 76 anni, senza indicatore «degenza»;
- e. assicurati con indicatore «degenza».

³ Il fattore di rincaro si ottiene dividendo la media delle prestazioni nette dell'anno di compensazione per la media delle prestazioni nette dell'anno precedente.

⁴ La media delle prestazioni nette è calcolata, per tutti gli assicuratori, per ciascun gruppo di rischio aggregato di cui al capoverso 2.

Art. 5 Quota delle prestazioni ottenute in Svizzera

La quota di cui all'articolo 17 capoverso 5 LAMal ammonta:

- a. per gli assicurati residenti in Germania: al 40 per cento;
- b. per gli assicurati residenti in Francia: al 75 per cento;
- c. per gli assicurati residenti in tutti gli altri Stati di residenza: al 65 per cento.

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFI del 14 ottobre 2019² sull'attuazione della compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie è abrogata.

Art. 7 Disposizione transitoria

Al calcolo della compensazione dei rischi per l'anno di compensazione 2027 si applica il diritto anteriore.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2028.

...

Dipartimento federale dell'interno:

Elisabeth Baume-Schneider

² RU 2019 3415; 2021 62; 2025 146

Allegato
(Art. 1)

Elenco dei PCG³

³ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/xxx> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.